

conformemente a tale normativa nazionale, l'autorità di regolamentazione di settore, ai sensi della direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e che abroga la direttiva 2003/54/CE, e della direttiva 2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale e che abroga la direttiva 2003/55/CE, non è competente a sanzionare siffatte condotte.

(<sup>1</sup>) GU C 338 del 9.10.2017.

**Ordinanza della Corte (Nona Sezione) del 16 maggio 2019 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Vilniaus apygardos teismas — Lituania) — TE, UD, YB, ZC/Luminor Bank AB**

(Causa C-8/18) (<sup>1</sup>)

**(Rinvio pregiudiziale — Articolo 52, paragrafo 2, e articolo 99 del regolamento di procedura della Corte — Libera prestazione dei servizi — Mercati degli strumenti finanziari — Soggetto privato che ha acquistato da una banca uno strumento finanziario derivato — Qualificazione del suddetto soggetto privato ai sensi del diritto dell'Unione)**

(2019/C 288/04)

Lingua processuale: il lituano

**Giudice del rinvio**

Vilniaus apygardos teismas

**Parti**

Ricorrenti: TE, UD, YB, ZC

Convenuta: Luminor Bank AB

**Dispositivo**

La direttiva 2004/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, relativa ai mercati degli strumenti finanziari, che modifica le direttive 85/611/CEE e 93/6/CEE del Consiglio e la direttiva 2000/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 93/22/CEE del Consiglio, la direttiva 2011/83/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, sui diritti dei consumatori, recante modifica della direttiva 93/13/CEE del Consiglio e della direttiva 1999/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 85/577/CEE del Consiglio e la direttiva 97/7/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, e la direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativa ai mercati degli strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2002/92/CE e la direttiva 2011/61/UE, devono essere interpretate nel senso che esse non si applicano ad acquisti a credito di obbligazioni, come quelli di cui trattasi nel procedimento principale, a condizione che tali acquisti siano stati effettuati entro il 1° novembre 2007.

La prima e la seconda questione, nella parte in cui si riferiscono alla direttiva 2001/34/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 28 maggio 2001, riguardante l'ammissione di valori mobiliari alla quotazione ufficiale e l'informazione da pubblicare su detti valori, alla direttiva 2003/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2003, relativa all'abuso di informazioni privilegiate e alla manipolazione del mercato (abusi di mercato), e alla direttiva 2003/71/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 novembre 2003, relativa al prospetto da pubblicare per l'offerta pubblica o l'ammissione alla negoziazione di strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2001/34, e al regolamento (CE) n. 809/2004 della Commissione, del 29 aprile 2004, recante modalità di esecuzione della direttiva 2003/71 per quanto riguarda le informazioni contenute nei prospetti, il modello dei prospetti, l'inclusione delle informazioni mediante riferimento, la pubblicazione dei prospetti e la diffusione di messaggi pubblicitari, sono manifestamente irricevibili.

(<sup>1</sup>) GU C 152 del 30.04.2018.

**Ordinanza della Corte (Seconda Sezione) del 12 giugno 2019 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal Supremo — Spagna) — María Teresa Aragón Carrasco e a./Administración del Estado**

(Causa C-367/18) (<sup>1</sup>)

**(Rinvio pregiudiziale — Articolo 53, paragrafo 2, e articolo 99 del regolamento di procedura della Corte — Politica sociale — Direttiva 1999/70/CE — Accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato — Clausola 4 — Principio di non discriminazione — Comparabilità delle situazioni — Giustificazione — Clausola 5 — Indennità in caso di cessazione di un contratto di lavoro a tempo indeterminato per una ragione oggettiva — Assenza di indennità in caso di cessazione delle funzioni di lavoratori rientranti nel personale reclutato occasionalmente)**

(2019/C 288/05)

*Lingua processuale: lo spagnolo*

**Giudice del rinvio**

Tribunal Supremo

**Parti**

*Ricorrenti:* María Teresa Aragón Carrasco, María Eugenia Cotano Montero, María Gloria Ferratges Castellanos, Raquel García Ferratges, Elena Muñoz Mora, Ángela Navas Chillón, Mercedes Noriega Bosch, Susana Rizo Santaella, Desamparados Sánchez Ramos, Lucía Santana Ruiz, Luis Salas Fernández (come erede di Lucía Sánchez de la Peña)

*Convenuta:* Administración del Estado

**Dispositivo**

- 1) La clausola 4, numero 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura nell'allegato alla direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che non osta a una normativa nazionale che non prevede il versamento di un'indennità ai lavoratori assunti in qualità di personale reclutato occasionalmente che esercitano missioni di fiducia o di consulenza speciale, come quelli di cui al procedimento principale, in occasione della cessazione dal servizio discrezionale, mentre è concessa un'indennità agli agenti contrattuali a durata indeterminata in occasione della cessazione del loro contratto di lavoro per una ragione obiettiva.